

STATUTO

LA CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOMMATINO CL VIALE ALDO
MORO 237

Numero REA: CL - 84779

Codice fiscale: 01588110856

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

	di detto statuto aggiornato.	
	Per quanto non previsto in quest'atto e nello statuto	
	allegato si fa riferimento a tutte le norme di legge	
	in materia, ed in particolare a quelle sulle società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili. Ai fini	
	della iscrizione di questa Cooperativa al Registro	
	delle imprese le parti dichiarano che l'indirizzo	
	della sede sociale è fissata in Sommatino Via Aldo	
	Moro n.237. Nessuno avendo chiesto di parlare e	
	ritenendo la discussione esaurita il presidente	
	scioglie la seduta alle ore dieci e minuti trenta.	
	Si chiedono per questo atto tutte le agevolazioni,	
	compresi l'esenzione dal bollo ed imposta fissa di	
	registrazione.	
	Ho lett l'atto alle parti che approvano.	
	Dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia	
	fiducia e parte di mio pugno su tre facciate e fin qui	
	della quarta.	
	F.to Alessi Giacomo, Rindne Paola, Marino Calogero,	
	Not. Abbruscato Salvatore	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA "LA CRISALIDE SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	

	E' costituita con sede nel comune di Sommatino la Società	
	cooperativa denominata "LA CRISALIDE Società Cooperativa".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno	
	dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	mutualistica della azienda alla quale conferiscono la	
	propria attività di lavoro, continuità di occupazione	
	lavorativa e la elevazione delle proprie condizioni	
	materiali, sociali e professionali.	
	La cooperativa retta, disciplinata e gestita secondo i	
	principi della mutualità e senza fini di speculazione	

	privata potrà aderire ad organismi economici, sindacali,	
	professionali che si propongano attività mutualistiche, di	
	lavoro, di servizio o similari.	
	Inoltre, la cooperativa si propone, senza - finalità	
	speculative - da perseguire l'interesse generale della	
	Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio.sanitari ed educativi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici	
	della mutualità e della cooperazione per assicurare	
	continuità di lavoro ai propri soci mediante il	
	raggiungimento dei seguenti scopi:	
	• a) svolgere servizi socio assistenziali a favore ,di tutte	
	le fasce di emarginazione sociale (minori, anziani,	
	portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, ragazze	
	madri, immigrati, soggetti con turbe psichiche, e persone	
	che comunque si trovano in difficoltà sociali), favorendo	
	il mantenimento ed il reinserimento di costoro nel proprio	
	nucleo familiare e nel loro normale ambiente di vita;	
	b) Svolgere servizi di:	
	•assistenza domiciliare, soggiorni climatici, marini, montani	
	e termali;	
	• istituzione e/o gestione di centri di incontro, centri di	
	assistenza diurna e notturna case albergo, case - protette,	

	comunità - alloggio, case di riposo;	
	• case di accoglienza.	
	• Essa potrà inoltre prestare assistenza per la	
	riabilitazione fisica dell'anziano e dei soggetti portatori	
	di handicap, nonché qualunque altro tipo di assistenza si	
	rendesse necessaria al conseguimento dello scopo sociale.	
	La cooperativa per conseguire gli scopi sopra indicati potrà	
	istituire:	
	• centri di riabilitazione psico - fisica polidisciplinari;	
	• centri di assistenza e medico - psico - pedagogico;	
	• strutture specialistiche per l'assistenza agli anziani	
	con possibilità di ricovero notturno e diurno e di	
	assistenza domiciliare;	
	• centri di assistenza per handicappati;	
	• centri di assistenza ad altre fasce di emarginazione;	
	• centri di medicina del lavoro e di igiene industriale.	
	La Cooperativa potrà organizzare, istituire e gestire corsi di formazione	
	professionale ai vari livelli professionali e per diverse qualifiche professionali,	
	finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa potrà, in	
	locali propri od ottenuti in godimento a qualsiasi titolo istituire e/o gestire asili	
	nido, sezione e di scuole materne, corsi di avviamento professionale, colonie	
	diurne e notturne temporaneamente o permanenti e soggiorni climatici.	
	d) La Cooperativa potrà gestire:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia	

	presso	
	famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza:	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro la quale opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e alla accoglienza	
	di persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	e) Svolgere qualsiasi attività inerente o	
	complementare a quelle previste dall'oggetto sociale.	
	Per la realizzazione degli scopi suddetti la cooperativa potrà	
	svolgere ogni e qualunque attività di natura mobiliare e	
	immobiliare.	
	La cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo	
	permanente o secondo le opportunità contingenti la propria	
	attività con quella di altre cooperative promuovendo ed	
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i	
	soci, la cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente ai	
	soci forme di raccolta e prestito, ai sensi di legge, che	
	dovranno essere disciplinate con apposito regolamento e	

sempre al fine del conseguimento dell' oggetto sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, utilizzando per i relativi finanziamenti, anche gli strumenti di cui alla legge 59/92.

La cooperativa potrà iscriversi a tutti gli organismi nazionali ed internazionali che si occupano di problemi relativi all'emarginazione sociale e potrà realizzare tutte quelle attività che riterrà opportune per procacciarsi i mezzi necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

La cooperativa, per la realizzazione dei suoi obiettivi sociali potrà chiedere agli Enti pubblici e istituzionali all'uopo preposti, contributi, finanziamenti mutui a tasso agevolato ed ogni altro tipo di provvidenze, nonché assumere da Enti pubblici e/o privati appalti, lavori, e/o servizi finalizzati agli scopi sociali.

In ogni caso l'attività professionale per cui occorre specifica abilitazione sarà svolta esclusivamente da soci muniti dei requisiti di legge che ne assumeranno le relative responsabilità professionali, altresì ci si potrà avvalere della collaborazione di tecnici e professionisti a cui fare riferimento in relazione ai settori specifici di intervento.

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE -

	DURATA	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci possono essere esclusivamente persone fisiche, possono	
	essere Soci le persone che possiedono i requisiti idonei per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, titoli che all'atto della	
	domanda di ammissione saranno valutati dall'organo	
	amministrativo.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	

	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Ai soci potrà inoltre essere richiesto:	
	- il versamento di una quota associativa annua nella misura	
	stabilita dall'Organo amministrativo;	
	- il versamento delle somme comunque dovute alla società per	
	effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o	
	assegnatario;	
	- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo	
	interesse del socio;	
	- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune	
	interesse degli associati.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha	
	effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati	
	assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la	
	Società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli	
	obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi	
	per conto del socio che intende recedere. La domanda di recesso	
	deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo	
	amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 33 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene	

sostituito da altro socio non prenotario di alloggio.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 33 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del

	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante	
	dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo	
	amministrativo. Il recesso o l'esclusione del socio prima	
	dell'assegnazione definitiva fa perdere ad esso il diritto di	
	godimento ed ogni qualsiasi altro diritto, fatto salvo quanto di	
	seguito previsto dal successivo art.12.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	

	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è	
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12. In	
	caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	

svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,

per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna:

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere

ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

Atteso lo spirito di mutualità che ispira l'attività del sodalizio, le spese necessarie allo svolgimento del programma sociale restano, pro-quota a carico dei soci partecipanti. L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta dell'Organo Amministrativo in

	ordine all'erogazione di eventuali ristorni ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento. In particolare il ristorno è	
	ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in	
	ragione della qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici effettivamente realizzati in conformità	
	con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il	
	regolamento definisce le modalità attraverso le quali	
	la cooperativa individua i soci in favore dei quali	
	eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva	
	partecipazione ad un programma edilizio in corso. Nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal	
	medesimo regolamento, i contratti di prenotazione (o	
	gli atti di adesione al piano finanziario),	
	concernenti un determinato programma edilizio, possono	
	prevedere che, qualora la cooperativa consegua avanzi	
	di gestione dal programma edilizio stesso, una quota	
	parte di questi possa essere ripartita agli stessi	
	soci a titolo di ristorno.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) il Collegio arbitrale.	
	Art. 20 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,	
	o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, inviata 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima	
	e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	

	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo	
	almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal codice civile.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro	
	approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è	

	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio	
	persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di tre voti. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	

rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Gli Amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato. salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal	
	Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386	
	del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di	
	tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve	
	essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	

nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Non essendoci obbligo di legge per questa società cooperativa tale organo non viene istituito; nel caso ne ricorressero i presupposti la sua composizione sarà regolata dal codice civile e dalla stessa assemblea al momento dell'elezione stessa.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 34 bis Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali che
formano il Collegio arbitrale secondo le disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di
legge, salvo che non sia previsto l'intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci
e Società che abbia no ad oggetto diritti disponibili,
anche quando sia oggetto di controversia la qualità di
socio;

b) le controversie relative alla validità delle
deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o
Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è
estesa a tutte le categorie di soci. La sua
accettazione espressa è condizione di proponibilità
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte
dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla
carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è
accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di
cui al comma precedente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Ho letto questo statuto, che fa parte integrante del verbale che precede a cui è allegato sotto la lettera "A", alle parti che approvano. Dattiloscritto con nastro indelebile da persona id mia